

# BANDO PERIFERIE – TOP METRO – REDAZIONE DEL PROGRAMMA DI AZIONE DELLA MOBILITA' CICLABILE METROPOLITANA

## BOZZA DI CONTRATTO

IMPORTO:..... o.f.i.

CIG n. ....

### TRA

la **Regione Piemonte**, (C.F. 80087670016), rappresentata da ..... nato a ....., il ....., domiciliato ai fini del presente atto presso la sede regionale di Torino, ....., nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore .....della Regione Piemonte, indicato come “**Committente**”

### E

La Società ....., con sede legale in ....., Partita IVA n. ...., nella figura del Legale Rappresentante ....., nato a ....., il ....., in qualità di ....., ai fini del presente atto, domiciliato per l'incarico presso la sede della Società; di seguito denominato “**Appaltatore**”;

### PREMESSO CHE:

a) con determinazione n. .... del ..... del Dirigente del Settore ..... è stato approvato il Progetto del “Programma di azione della mobilità ciclistica metropolitana e si è stabilito di procedere con l'indizione di gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., secondo il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del medesimo Decreto Legislativo;

b) con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici n. .... del ..... si è proceduto all'approvazione degli atti di gara costituiti dal bando

integrale, dal relativo estratto e dal documento complementare "Disciplinare di gara" indicanti l'oggetto dell'appalto ed i requisiti richiesti agli Operatori Economici partecipanti;

c) con determinazione n. .... del ..... il suddetto Settore ha nominato la Commissione giudicatrice per l'esame e la valutazione delle offerte tecnico-economiche;

d) con nota prot. n. .... del ..... il Settore Contratti, Persone giuridiche, Espropri ed Usi Civici ha richiesto al RUP la conferma del permanere dell'interesse ad aggiudicare la procedura di gara in oggetto ai sensi dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

e) con nota prot. n. .... del ..... il Settore .....ha confermato l'opportunità di procedere con l'aggiudicazione definitiva del servizio;

f) è stato conferito l'incarico tecnico necessario all'esecuzione del contratto di appalto con individuazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) nella persona di .....

g) con determinazione n. .... del ..... il Settore Contratti, a seguito della positiva verifica dei requisiti di ordine generale e speciale mediante il Sistema AVCPass, ha determinato l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto a favore di ..... per l'importo di € ....., oltre I.V.A., per € ..... ecosì per complessivi € ..... o.f.i.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **ART. 1 – PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle.

#### **ART. 2 – OGGETTO**

Il Committente, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato dichiara di accettare, il Progetto del "Programma di azione della mobilità ciclabile metropolitana", indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto che si applica integralmente.

#### **ART. 3 – OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI**

L'affidamento del servizio in oggetto viene concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni tutte contenute nel C.S.A., nell'offerta tecnica ed economica, i quali tutti, ancorché non materialmente allegati al presente atto, vanno considerati parte integrante e sostanziale del medesimo e che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte.

#### **ART. 4 – DURATA CONTRATTUALE**

Il presente contratto dovrà essere svolto entro la data del 9 Luglio 2021 con decorrenza a far data della stipula del contratto, fatto salvo eventuale prolungamento del progetto per disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

#### **ART. 5 – MODALITA' DEL SERVIZIO**

Le prestazioni del programma di azione della mobilità ciclabile metropolitana sono previste secondo le modalità previste dagli artt. 3 e 4 del C.S.A.

#### **ART. 6 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO – SOSPENSIONE – MODIFICHE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA E VARIABILITÀ DELL'APPALTO – ULTIMAZIONE – VERIFICA DI CONFORMITÀ**

Il Direttore dell'Esecuzione (D.E.C.), sulla base delle indicazioni del R.U.P., dà avvio all'esecuzione del contratto, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.

Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il Direttore dell'Esecuzione, in contraddittorio con l'Appaltatore, redige apposito verbale.

In materia di sospensione del servizio si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 107 del Codice, tenuto conto tuttavia della natura del medesimo. L'appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

L'Appaltatore non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto secondo le norme contrattuali.

In caso di modifiche soggettive dell'esecutore del contratto resta fermo quanto previsto agli artt. 110, commi 3, 4, 5 nonché 48, 106, comma 1, lett. d) del Codice.

Fatte salve le ipotesi disciplinate all'art. 110, commi 3, 4, 5 e 48, commi 18 e 19 del D.Lgs n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/11 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Committente provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

**ART. 7 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO – INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMMITTENTE IN CASO DI INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE - CESSIONE DEI CREDITI**

L'importo contrattuale, pari ad € 188.459,02, oltre I.V.A., sarà corrisposto entro il termine di 30 giorni dalla data di conclusione della verifica di conformità su prodotti consegnati, con le seguenti modalità:

- 1° rata, pari al 70 % del suddetto importo, ad avvenuta realizzazione del 80 % delle attività di cui all'art. 5 con esito positivo a seguito di verifica da parte del Direttore di esecuzione del servizio;
- 2° rata a saldo, pari al 30 % del suddetto importo, al completamento di tutte le attività di cui all'art. 5 con esito positivo a seguito di verifica da parte del Direttore di esecuzione del servizio;

Il pagamento è subordinato all'emissione di regolare fattura, accompagnata dalla documentazione di seguito specificata, nonché all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, così come nominato nel successivo art. 9, previa acquisizione del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice che sarà acquisito dal Committente, nonché alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione.

La trasmissione delle fatture in formato elettronico avverrà attraverso il Sistema nazionale d'Interscambio (SdI), previsto dal Governo nell'ambito del progetto complessivo nazionale per la fatturazione elettronica.

Tutte le fatture della società ..... dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata

dell'Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria. Nelle fatture dovrà essere indicato, pena l'impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice identificativo di gara), specificato negli atti di gara.

Sull'importo netto di ciascuna fattura, verrà operata una ritenuta dello 0,50%. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa emissione del Verbale di collaudo/verifica di conformità delle prestazioni. A tal fine ogni fattura dovrà evidenziare il corrispettivo, la ritenuta nella suddetta percentuale e l'importo del canone corrispettivo, al netto della ritenuta medesima. La fattura a saldo dovrà riportare l'importo totale delle ritenute precedentemente effettuate.

Al corrispettivo saranno dedotti gli importi relativi alle mancate prestazioni e le eventuali penali applicate.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o del cottimista, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 1, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente paga anche in corso di esecuzione del contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al Committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del Codice Civile.

Per esigenze della Regione Piemonte, dovute all'organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto, in sede di sottoscrizione del presente contratto potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.

L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice. Il Committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'appalto.

Il Committente potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 C.C. e della L.R. del 6.4.2016, n. 6 - art. 13 (modalità di riscossione dei crediti certi ed esigibili) quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di

corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare al Committente a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

#### **ART. 8 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

L'Appaltatore deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I pagamenti avverranno sul conto corrente bancario

codice IBAN: ....., presso .....

La persona fisica delegata ad operare sul conto sono: ..... nato a ....., il  
..... (C.F.: .....

Il Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010.

L'Appaltatore deve trasmettere al Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

## **ART. 9 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.)**

Il Committente ha nominato, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016, un "Direttore dell'esecuzione del contratto", individuato nella persona di .....

Il D.E.C. dovrà verificare la corretta esecuzione del contratto sotto il profilo tecnico e contabile ed in particolare dovrà fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini della liquidazione delle fatture ed all'applicazione delle penali.

## **ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA**

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 14 del C.S.A., a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, o dell'inesatto adempimento, ha costituito cauzione definitiva, mediante ....., stipulata da ....., in data ..... per l'importo di € ..... ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016.

Il Committente, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Committente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del servizio, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell'art. 103 del Codice.

## **ART. 11 - PENALI**

Per ogni mancata prestazione o anche solo ritardo o negligenza sarà applicata una penale pari ad € 50,00 (cinquanta/00) da trattenersi senza altre formalità sulle somme dovute all'Appaltatore per le prestazioni eseguite, ai sensi dell'art. 113 bis, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che **non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.**

Si fa integrale rinvio a quanto disposto dall'art. 18 del C.S.A.

## **ART. 12 – RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Potrà addivenirsi alla risoluzione del contratto prima della scadenza, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- quando l'Appaltatore ceda a terzi, in tutto o in parte, il contratto;
- applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo;
- frode da parte dell'Appaltatore;
- violazione ripetuta del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dal Committente;
- sospensione o revoca definitiva, in danno dell'Appaltatore, delle autorizzazioni necessarie per legge alla prestazione del servizio;
- grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- apertura a carico dell'Appaltatore di una procedura concorsuale di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, di cessione dell'azienda, di cessazione di attività fatte salve le disposizioni previste agli artt. 48, commi 17 e 18 e 110 del Codice;
- morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- sopravvenuta situazione di incompatibilità;
- per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- per mancato adeguamento alle prescrizioni imposte dalla Committente;



- divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme, e, in generale, violazione del dovere di riservatezza.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, il Committente comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C.

I casi sopraelencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del servizio del Committente previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che in seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, il Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determina di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del presente contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto.

Fatto salvo quanto previsto ai **commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107** del Codice, il Committente potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nelle ipotesi previste all'art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2 del Codice.

Nel caso in cui l'Appaltatore manchi all'adempimento dei patti contrattuali, pregiudicando in tal modo il buon andamento del servizio, il Committente si riserva ampia facoltà di provvedere d'ufficio alla rescissione del contratto mediante denuncia da farsi con lettera raccomandata o PEC senza che l'Appaltatore possa accampare pretese di sorta salvo il diritto al pagamento del servizio regolarmente eseguito ed accertato dal Committente, impregiudicati maggiori danni ed interessi a favore del medesimo.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio alla normativa in materia di risoluzione del contratto di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Quando il Direttore dell'esecuzione del contratto, accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto

il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Committente, su proposta del Responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto.

Al di fuori di quanto sopra previsto, in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contrattuali il Responsabile del Procedimento assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale, in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Committente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, il Committente può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento in attuazione di quanto previsto all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Appaltatore, il Committente procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, il Committente applicherà una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

#### **ART. 13 – ASSICURAZIONI, RESPONSABILITA' ED INADEMPIENZE - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI – CLAUSOLA SOCIALE**

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o del Committente.

L'Appaltatore è tenuto ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, previdenziali ed in genere a tutto quanto inerente al regolare rapporto di lavoro tra l'Appaltatore e i propri dipendenti.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni costituirà giusta causa per la immediata rescissione del contratto.

#### **ART. 14 - RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI**

L'Appaltatore si assume la più ampia ed esclusiva responsabilità, manlevando totalmente il Committente ed i suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento, derivare alle persone ed alle cose,

nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto.

In considerazione del completo esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi del Committente e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente il Committente.

#### **ART. 15 – ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE**

Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Committente.

A pena di decadenza detta comunicazione deve essere inviata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore è venuto a conoscenza ovvero avrebbe potuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza, il fatto generatore dell'eccezione, riserva e/o contestazione.

Qualora l'Appaltatore non proponga le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

#### **ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – VICENDE SOGGETTIVE**

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto.

Resta fermo quanto previsto agli artt 48, 106, comma 1, lett. d), 110 del Codice in caso di modifiche soggettive dell'Appaltatore.

E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati al servizio ancora da eseguire.

#### **ART. 17 - SPESE DI CONTRATTO E ONERI DIVERSI**

Rimangono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nel prezzo contrattuale, i seguenti obblighi speciali:

- a) spese di contratto, registro e bollo per tutti gli atti e processi relativi al presente contratto;
- b) imposte di ogni genere e tasse di bollo per tutti gli atti inerenti al lavoro e per tutta la durata dello stesso. Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati, conservata agli atti del Settore Contratti – Persone giuridiche - Espropri – Usi civici;
- c) il contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'IVA, ricade nell'ambito dell'imposta di registrazione in misura fissa a norma degli artt.5 e 40 del D.P.R. 131/86. La registrazione è obbligatoria solo in caso d'uso.
- d) Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara, ammontanti ad Euro ....., di cui all'art. 3, comma 1 lett. b), del medesimo Decreto, (pubblicazione dell'estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate al Committente dall'Appaltatore entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

#### **ART. 18 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Committente entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'Appaltatore, formulerà, previa istruttoria, una proposta di accordo bonario da sottoporre all'Appaltatore per l'accettazione. L'accettazione dell'Appaltatore dovrà pervenire per iscritto nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta; l'accordo bonario dovrà poi essere sottoscritto dalle parti e farà parte integrante del contratto.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo bonario, competente, a definire la controversia, sarà l'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Torino.

#### **ART. 19 – DOCUMENTI CONTRATTUALI E OSSERVANZA DELLE LEGGI**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nel:  
- Capitolato Speciale d'Appalto;

- Disciplinare di Gara;
- Offerta tecnica ed economica;
- leggi, regolamenti ed in generale tutte le norme presenti nell'ordinamento, nessuna esclusa, che ineriscano il servizio oggetto del presente contratto, ancorché non espressamente richiamate;
- Codice Civile e leggi in materia.

L'Appaltatore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente contratto.

## **ART. 20 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI**

L'Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti di cui venga a conoscenza nel corso dello svolgimento del servizio, nonché sui contenuti e sugli sviluppi delle attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) del 27.04.2016 n. 679, il Committente fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali.

### Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene ai fini dell'esecuzione degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto e per gli obblighi legali a procedimenti amministrativi e giurisdizionali.

### Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Committente in maniera tale da garantire la liceità, la correttezza, la trasparenza nei confronti dell'interessato e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei al rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza previste dalle norme.

### Destinatari dei dati personali e diffusione

I dati potranno essere:

- trattati dagli incaricati autorizzati dal Committente per gli adempimenti relativi o connessi all'esecuzione del presente contratto;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni la cui comunicazione sia obbligatoria per legge o in sede di contenzioso;

- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo dell'Appaltatore ed il prezzo di aggiudicazione potranno essere diffusi tramite i siti internet della Regione Piemonte nell'apposita sezione. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art.18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, ecc.),potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della Regione Piemonte.

#### Diritti dell'interessato

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. 12-23 del Regolamento UE 2016/679.

#### Titolare del Trattamento

Titolare del Trattamento è la Regione Piemonte – Giunta Regionale (sede piazza Castello 165 - Torino) - Direzione ..... – Settore ..... - Responsabile del Procedimento .....

L'appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 37- 1051 del 21 febbraio 2020, per quanto applicabili ed accetta le condizioni riportate nel Patto di Integrità quale parte sostanziale e pattizia dei contratti di Appalti pubblici affidati dalla Regione Piemonte.

### **ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI**

Ai sensi e per le finalità dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il presente contratto letto, confermato ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato digitalmente.

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005

REGIONE PIEMONTE

IL Dirigente del Settore .....

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005

L'Appaltatore

Il Legale Rappresentante

.....

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005